

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE IV PENALE

Il giudice monocratico Dr Oscar Magi ha pronunciato la seguente ordinanza:

A scioglimento della riserva presa all'esito dell'udienza del 19 maggio 2010, nel corso della quale le parti (e, in particolare le difese degli imputati) hanno sollevato le seguenti eccezioni in tema di costituzione delle stesse:

- Inammissibilità della costituzione e conseguente esclusione delle parti civili rappresentative di interessi collettivi di consumatori (Federconsumatori di Milano, Federconsumatori nazionale, Ass. Codici, Adusbef onlus, Adusbef lombardia, Adiconsum Milano, Adoc Lombardia, Altroconsumo, Cittadinanzattiva onlus, Cittadinanzattiva Lombardia, Codacons lombardia, Confconsumatori, Confconsumatori Lombardia, Confconsumatori Milano, CONIACUT, La casa del consumatore, Lega consumatori Lombardia, Lega consumatori, Movimento consumatori Milano, Movimento difesa cittadino Lombardia, Movimento difesa del cittadino Nazionale, Comitato Regionale Lombardo e provinciale di Milano dell'unione nazionale consumatori);
- Inammissibilità della costituzione delle suindicate parti civili e della Parte civile Comune di Milano a motivo di vizi formali contenuti nei rispettivi atti di costituzione;
- Inammissibilità e conseguente esclusione della costituzione di alcune delle parti civili citate nei confronti degli enti /imputati ai sensi dell'art. 25 della Legge 231/01;
- Richiesta di declaratoria di inammissibilità delle istanze di citazione dei responsabili civili per manifesta tardività delle stesse;
- Richiesta (presentata dal PM) di inammissibilità della citazione dei responsabili civili in quanto già presenti nel processo con la qualità di imputati nei cui confronti vi sia stata la costituzione di parte civile;

Il giudice osserva:

Sulla prima questione prospettata:

- Sulla annosa e dibattuta questione relativa alla legittimazione attiva degli enti cd. Esponenziali a costituirsi parte civile in qualità di danneggiati nel processo penale , esiste , oramai, una copiosa giurisprudenza anche della S.C di

Cassazione , che sembra aver risolto in modo abbastanza netto i numerosi problemi che erano stati autorevolmente sollevati sull'argomento .

La Cass. Sez. IV, il 5 dicembre 2003, così argomentava :*" è da ritenere superata la concezione per cui la tutela giurisdizionale è consentita esclusivamente per la tutela della lesione del diritto soggettivo; in particolare non è più il diritto soggettivo (tantomeno quello assoluto) che, se leso, è oggetto di tutela giurisdizionale; tutte le lesioni di posizioni giuridiche protette sono astrattamente idonee a provocare un danno a chi ne è titolare ed a giustificare l'esistenza di un diritto di azione per la sua riparazione... poiché il gruppo esponenziale - ovviamente se caratterizzato da effettività, radicamento, diffusione e non costituito per il singolo processo - è titolare di una posizione giuridica direttamente tutelabile dinanzi all'A.G. , proprio in quanto rappresentativo degli interessi dei suoi associati , e quindi delegato a rappresentare le posizioni giuridiche soggettive danneggiate dal reato "*. Sulla stessa falsariga la Corte continuava parlando di queste situazioni soggettive che le stesse *" purchè trovino tutela nell'ordinamento , sono giudizialmente tutelabili e quindi legittimano l'associazione che ne ha fatto scopo del suo oggetto sociale (e che abbia le caratteristiche indicate) alla tutela giurisdizionale e quindi anche alla costituzione dinanzi il giudice penale"*.

Sempre la S.C., nella sentenza n. 38290 del 3.10.2007 , sez. 3° , affermava che *"le persone giuridiche e gli enti di fatto sono legittimati a costituirsi parte civile non soltanto quando il danno riguardi un bene su cui gli stessi vantino un diritto patrimoniale, ma, più in generale, quando il danno coincida con la lesione di un diritto soggettivo , come avviene nel caso in cui offeso sia l'interesse perseguito da un'associazione in riferimento ad una situazione storicamente circostanziata, assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza ed azione, con l'effetto che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione della personalità o identità del sodalizio"*.

Ed , infine, in merito a chi competa di giudicare l'accertamento di tale interesse ed il suo collegamento con il fatto/reato in contestazione, sempre la S.C. con la sentenza n. 59 del 1.6.1989 (sempre confermata da sentenze successive ed anche recentissime), statuiva che *" è affidato all'apprezzamento del giudice di merito accertare se l'interesse che l'ente o associazione pretende azionare rientri in un collegamento concreto ed effettivo con il circostanziato ambito di incidenza del sodalizio , di tal che questo sia legittimato all'azione risarcitoria anche in sede penale, ovvero se l'interesse,*

ancorchè accennato nello Statuto, sia astratto e diffuso , di guisa che l'ente sia legittimato soltanto all'intervento nel processo penale, purchè concorrano le condizioni all'uopo previste dal nuovo codice di procedura agli artt. 91 e seg."

Dati per accertati i parametri interpretativi entro cui ricondurre e valutare le questioni così prospettate, questo giudice dovrà quindi accertare:

- Se ed in che modo i reati contestati nel presente procedimento comportino o possano comportare una lesione degli interessi tutelati dalle associazioni che hanno chiesto di poter far valere la costituzione di parte civile nel processo;
- Se ed in che misura gli enti in questione possiedano le caratteristiche evidenziate dalla interpretazione giurisprudenziale (effettività, radicamento, diffusione, costituzione cronologicamente antecedente al singolo processo);
- Se ed in che misura lo scopo dell'ente sia volto alla salvaguardia di una situazione localmente e storicamente determinata , salvaguardia che deve essere stata fatta propria come specifico scopo dello stesso (e cioè che la finalità dell'ente sia esclusiva o comunque prevalente rispetto all'interesse tutelato e che tale finalità emerga in modo chiaro dallo Statuto dello stesso).

Quanto al primo profilo prospettato deve rilevarsi che le modalità commissive del reato di truffa aggravata così come contestato (e cioè attraverso la certificazione asseritamente falsa delle condizioni previste dall'art. 41 Legge 28 dicembre 2001 n. 488) , consentono di ritenere ,al di là dell'offensività specifica del reato di truffa, che , quantomeno in termini potenziali, sia prospettabile una lesione più ampia degli interessi sottesi all'espressione normativa , e che, quindi, si possa certamente parlare di una possibile lesione al regolare funzionamento del mercato degli strumenti finanziari, quantomeno sotto il profilo dell'interesse da parte dei singoli investitori/risparmiatori ad una regolare interlocuzione con le società operanti sul mercato finanziario in termini di corretta informazione e comunicazione.

In questo senso non può escludersi (e quindi deve ritenersi ammissibile) la quantomeno potenziale lesione degli interessi che tale interlocuzione deve proteggere e che quindi può colpire, se male utilizzata.

Deve quindi ritenersi ipotizzabile la lesione degli interessi tutelati da quegli enti che della correttezza contrattuale nel mercato finanziario hanno fatto una ragione precipua del loro operato.

Quanto al secondo profilo , relativo alla presenza, per gli enti costituiti, dei requisiti richiesti dalla interpretazione giurisprudenziale (effettività, radicamento, diffusione, costituzione antecedente ai fatti per cui vi è processo), va evidenziato quanto segue:

- I fatti del presente procedimento hanno come momento commissivo iniziale il giugno del 2005: risulta perciò evidente che tutte quelle associazioni costituite in data successiva non posseggano il requisito della cd. " temporalità antecedente" richiesto ; la presenza di tale requisito deve intendersi estesa anche alla temporalità dello Statuto sociale che, se prodotto, deve essere naturalmente stato approvato in data antecedente ai fatti di questo processo. Vanno perciò dichiarate inammissibili e quindi escluse le costituzioni di parte civile dei seguenti enti:

- Federconsumatori Milano : associazione costituita il 23 marzo del 2007;
- CODICI: associazione costituita il 16 maggio del 2009;
- ADUSBEF Lombardia: associazione costituita il 23 dicembre 2009;
- Altroconsumo : statuto ed associazione approvati il 17 settembre del 2007;
- Cittadinanzattiva Onlus : statuto approvato nel corso del 2008;
- Confconsumatori: statuto approvato il 27 giugno del 2009;
- Confconsumatori Lombardia: Statuto approvato il 14 maggio 2007;
- Confconsumatori Milano: statuto approvato il 31 marzo 2006;
- Federconsumatori: statuto modificato ed approvato nel dicembre del 2005;
- Movimento per la difesa del cittadino nazionale: statuto approvato il 9 maggio del 2009;
- Movimento per la difesa del cittadino Lombardia: Statuto approvato il 20 febbraio 2010;
- Comitato Regionale Lombardo e Provinciale di Milano dell'Unione Nazionale Consumatori, costituito il 5 luglio 2005;

Uguale sorte devono avere anche le costituzioni di enti dalla cui produzione documentale in questo giudizio non emerga in modo chiaro l'anno di costituzione o di approvazione dello Statuto sociale ; in questo senso va rammentato che l'onere di allegazione incombe sulla parte che chiede la costituzione e che, quindi, non appare possibile fare riferimento in modo generico ad attività dell'ente per poter supplire la carenza eventuale della stessa.

In questo senso non possiedono il requisito documentale richiesto i seguenti enti:

- Adiconsum Milano: il cui statuto prodotto non porta data (è stato prodotto uno statuto dell'Adiconsum Lombardia approvato il 6/7 novembre del 2008 e, quindi, comunque fuori della temporalità richiesta);
- Cittadinanzattiva della Lombardia , il cui atto di costituzione prodotto non porta data , ed il cui Statuto (anch'esso prodotto) porta la data del 2008;
- La casa del consumatore, il cui Statuto prodotto non porta data, se non una data di rilascio copia nel 2008 (è stata altresì prodotto un verbale di assemblea con approvazione di nuovo Statuto del 27 aprile del 2009);
- Movimento dei Consumatori di Milano, il cui Statuto prodotto non porta data;
- Lega dei Consumatori, il cui Statuto prodotto non porta data;
- Lega dei Consumatori Lombardia, di cui non è stato nemmeno prodotto lo Statuto;
- ADOC Lombardia, il cui Statuto prodotto non porta data.

Per i suddetti andrà quindi dichiarata l'inammissibilità della costituzione e la loro esclusione dall'ambito processuale.

Possiedono quindi il requisito dell'anteriorità della costituzione rispetto alla attuali vicende processuali i seguenti enti:

- CODACONS Lombardia, il cui Statuto prodotto reca la data del 28 Febbraio 2001;
- CONIACUT , il cui atto costitutivo e Statuto portano la data del 3 maggio 2001;
- ADUSBEF, la cui costituzione porta con sicurezza la data anteriore al 27 ottobre 1999, momento in cui la stessa è stata iscritta , con decreto del Ministero dell'Industria in pari data, nell'elenco delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti (elenco pubblicato in G.U. del 4.11.99, così come da produzione difensiva nell'atto di costituzione) . E' ben vero che lo Statuto prodotto non porta data, ma la stessa è facilmente enucleabile dal complesso degli atti prodotti e, in particolare dal provvedimento del GIP di Milano del 24 gennaio 2007.

Per questi ultimi enti, quindi, risulta possibile passare alla disamina dello Statuto sociale, al fine di valutare la presenza del terzo requisito indicato in premessa e cioè che la finalità dell'ente sia esclusiva o comunque prevalente

rispetto all'interesse tutelato e che tale finalità emerga in modo chiaro dallo Statuto dello stesso.

Per quel che concerne il Codacons, si rileva, dalla lettura dell'art. 2 dello Statuto sociale (finalità) che la stessa è *"quella di tutelare con ogni mezzo legittimo, e in particolare con il ricorso allo strumento giudiziario, i diritti e gli interessi di consumatori ed utenti. Ciò nei confronti di soggetti pubblici e privati produttori e/o erogatori di beni e servizi, anche al fine di contribuire ad eliminare le distorsioni del mercato, determinate dalla commissione di abusi e da altre fattispecie di reati contro la p.a."* Come può facilmente evidenziarsi, anche proseguendo nella lettura dell'articolo in questione, ove si parla di *"interesse fondamentale della salute"* di *"vigilanza sulla corretta gestione del territorio"*, di *"tutela della salute attraverso la valorizzazione e la salvaguardia della natura e dell'ambiente"* ed, infine, di *"iniziative a tutela degli utenti dei servizi finanziari e creditizi in genere intesi alla prevenzione dell'usura"*, non sembra possibile ricondurre l'interesse precipuo protetto in questa vicenda processuale al coacervo complessivo di interessi che l'ente in questione tutela, non essendovi alcuna finalizzazione specifica dell'azione dell'ente rispetto all'interesse tutelato; anche il discorso relativo alla tutela degli utenti dei servizi finanziari e creditizi (che pure viene citato nell'art. 2 testè riferito), costituisce un elemento marginale e limitato rispetto alla complessiva azione dell'ente e, tra l'altro, sembra ricondotto esclusivamente alla tutela rispetto all'usura.

Deve quindi ritenersi non ammissibile la costituzione dell'ente CODACONS.

Uguale discorso deve farsi per il CONIACUT: nello Statuto sociale, all'art. 3 (oggetto) del medesimo, si fa riferimento ad una serie indeterminata di interessi diffusi dei consumatori e degli utenti, interessi che vanno dalla informazione degli stessi, alla promozione di convegni e di corsi di formazione professionale, al riequilibrio della posizione di debolezza contrattuale ed economica, al rispetto del territorio ed a tutta un'altra, encomiabile serie di finalità che però escludono che il CONIACUT sia stato costituito allo specifico fine di tutelare gli interessi presenti nel procedimento in corso.

Anche per quest'ultimo va quindi dichiarata l'inammissibilità della costituzione e l'esclusione dall'ambito processuale.

Deve, invece, ritenersi che tali finalità costituiscano certamente l'oggetto precipuo e la finalità prevalente dell'ente ADUSBEP, e che, quindi, la costituzione dello stesso sia da considerarsi, a questo fine, legittima.

Nel corpo dell'art. 1 dello Statuto ADUSBEP, infatti, viene detto che :

“ ADUSBEP ha per oggetto di operare sul territorio nazionale e locale per informare, promuovere, assistere, tutelare, rappresentare e difendere i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti dei servizi bancari, creditizi e finanziari, assicurativi, postali e sociali.....L'associazione, in particolare, promuove ed assicura la tutela , sul piano informativo, preventivo, contrattuale e giudiziale- risarcitorio, dei fondamentali diritti: di natura economico patrimoniale , quali il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi , con particolare riguardo ai servizi finanziari e creditizi , e per la prevenzione e tutela del fenomeno sociale dell'usura”.

Come si vede il *“ diritto alla correttezza e trasparenza .. nello svolgimento dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, con particolare riguardo ai servizi finanziari e creditizi ”* costituendo certamente il fulcro dell'attività dell'associazione , coincide in modo sensibile con uno degli oggetti del presente procedimento e viene così a determinare un possibile profilo di danno per l'ente in questione.

In questo senso la costituzione di ADUSBEP appare correttamente effettuata e deve , quindi, ritenersi non escludibile dal novero processuale.

Va rilevato che alcuni difensori degli imputati hanno eccepito la inammissibilità della costituzione di parte civile di ADUSBEP attesa la presenza di alcuni vizi formali contenuti nella stessa.

Dalla lettura dell'atto di costituzione e dell'allegata procura speciale , depositate in udienza il 6 maggio 2010 dall'avvocato Costelli, non risulta la presenza dei lamentati vizi: il Presidente dell'ente, rappresentante legale dello stesso ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, ha conferito la prescritta procura speciale al difensore avv. Costelli, che la ha depositata in uno con l'indicato atto di costituzione , recante i requisiti di cui all'art. 78 CPP ; non sembra quindi, a questo giudice che gli atti citati siano passibili di illegittimità : in questo senso va rigettata la richiesta difensiva di inammissibilità degli stessi.

In relazione a questo ultimo profilo relativo alle questioni sollevate dai difensori in merito a vizi formali degli atti di costituzione delle parti civili, deve qui essere affrontata la eccezione di inammissibilità della costituzione della parte civile Comune di Milano a motivo della mancata indicazione delle

generalità del legale rappresentante dell'ente (e cioè il sindaco pro tempore Letizia Moratti) nell'atto di costituzione , ai sensi dell'art. 78 comma 1 lettera a CPP.

Dalla lettura congiunta dell'atto di costituzione di parte civile e dei relativi allegati, depositato in data 10 aprile 2010, non emergono i profili di illegittimità indicati: l'avv Carlo Federico Grosso, in forza di procura speciale rilasciatagli dal Sindaco pro tempore di Milano, Letizia Brichetto Annaboldi Moratti, nata a Milano il 26 novembre del 1949, ai sensi e per gli effetti degli articoli 76 e 122 CPP, ha depositato atto di costituzione di parte civile , indicando le proprie generalità in quanto procuratore speciale nominato ai sensi dell'art. 76 CPP, atto al quale ha allegato sia la delibera della Giunta Comunale di Milano del 9.4.2010 nella quale è stata decisa la costituzione indicata, sia la procura rilasciata dal rappresentante ex lege dell'ente ai sensi e per gli effetti sia degli artt. 76 e 122 CPP, che dell'art. 100 CPP.

Deve quindi ritenersi che , per effetto del combinato disposto fra gli articoli di legge indicati (a cui va aggiunto, per completezza l'art. 50 del D.Lvo 267 del 2000 , Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che affida la rappresentanza legale del Comune al sindaco) vi sia stato un assoluto rispetto delle formalità previste per la costituzione delle parti civili nell'art. 78 CPP.

L'eccezione difensiva sul punto deve quindi essere rigettata.

Va ora affrontata la questione, sollevata da alcuni difensori degli imputati, relativa alla legittimità della costituzione di parte civile nei confronti delle società imputate ai sensi dell'art. 25 Legge 231/01.

Va osservato quanto segue:

Le difese delle persone giuridiche citate, allegando copiosa giurisprudenza di merito, e facendo, tra l'altro, riferimento al principio di stretta legalità ed al conseguente divieto di analogia in malam partem , chiedono escludersi la possibilità della costituzione di parte civile nei confronti degli enti chiamati a rispondere ai sensi della legge 231/01. Come è noto la questione è ampiamente dibattuta nel circuito giurisprudenziale e non ha ancora avuto univoca soluzione , non essendo ancora intervenute sentenze della S.C sul punto. Gli argomenti a sostegno della suddetta tesi poggiano, in primo luogo,

sull'assenza di un espresso riferimento all'istituto della costituzione di parte civile nel corpo della legge citata; l'ulteriore passo ermeneutico, mirante alla lettura sistematica della legge, deve quindi passare dal richiamo operato dall'art. 34 e da qui al combinato disposto degli artt. 74 CPP e 185 CP; la lettura delle suddette norme escluderebbe comunque l'ammissibilità della costituzione di parte civile, poiché l'art. 185 CP fa riferimento all'obbligo del risarcimento del danno da reato, mentre il DL 231/01 definisce la responsabilità dell'ente come "responsabilità amministrativa derivante da reato".

Secondo la suddetta tesi, quindi, l'estensione dell'istituto al corpo della legge 231 non potrebbe essere operata altro che con l'interpretazione analogica dell'art. 185 CP, in evidente contrasto con i principi di stretta legalità ed il divieto di analogia in malam partem di cui all'art. 25 della Costituzione, in conseguenza di una forzatura ermeneutica inammissibile.

Questo giudice ritiene che si tratti di argomenti pregevoli ma non dirimenti: invero l'interpretazione sistematica dell'impianto del DL 231/01 e delle norme processualpenalistiche (reso esplicitamente operativo dall'espresso richiamo dell'art. 34 della legge) porta a ritenere che vi sia un collegamento primario e diretto tra la condotta di reato ed il titolo di responsabilità imputato all'ente, che, come tale, viene chiamato a rispondere di un fatto proprio.

Si tratta, sostanzialmente, di una responsabilità penale a cui vengono applicati dei parametri definitivi di illecito amministrativo, inevitabilmente così conformati a motivo della natura giuridica del soggetto agente.

Tanto è vero che l'art. 34 del DL 231/01, nel richiamare esplicitamente le norme del CPP nel loro complesso, esclude da tale richiamo soltanto quelle "non compatibili", che non possono essere intese altrimenti da quelle che riguardino la "fisicità" dell'imputato.

Sulla stessa falsariga, lo stesso art. 35 del DL 231/01 richiama l'applicabilità delle norme processuali relative all'imputato in quanto compatibili, non escludendo, quindi, che vi siano norme processuali relative all'imputato che possano essere espressamente richiamate nel corpo normativo del DL 231/01.

Il criterio di imputazione soggettiva sul quale si incardina la responsabilità dell'ente è dunque un criterio di imputazione per fatto proprio e diretto,

causalmente collegato alla realizzazione del fatto/reato: in tal senso deve essere letta la nozione di "responsabilità dipendente da reato" di cui al capo 1 del DL 231/01.

Si tratta di nozione del tutto compatibile, già in via di interpretazione, con il concetto di responsabilità "da reato" di cui all'art. 185 CP.

Tale norma, come si è già osservato, è direttamente richiamata dall'art. 74 CPP, norma a sua volta ricompresa nel richiamo diretto di cui all'art. 34 DL 231/01.

Alle suddette argomentazioni vanno ulteriormente aggiunte le ragioni di concentrazione ed economia processuale che già sottendono all'istituto dell'accertamento della responsabilità civile in sede penale, tanto più laddove si ricordi che il giudice penale è il solo chiamato all'accertamento della responsabilità dell'ente ex DL 231/01.

Ad abundantiam, va fatto notare che l'art. 17 DL 231/01 riconosce sostanziali effetti processuali – estinzione delle sanzioni interdittive- al risarcimento del danno operato dall'ente prima dell'apertura del dibattimento, a riprova dell'interesse alla sollecitazione di un comportamento virtuoso della società tramite l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato.

Tale meccanismo, unico nell'ordinamento processuale, appare, di per sé, altamente significativo dell'interesse del legislatore al momento risarcitorio, che mal si concilierebbe con una lettura che escluda l'ammissibilità della costituzione di parte civile.

"In finis" questo tipo di valutazioni trovano una conferma nella constatazione che la norma base di riferimento della responsabilità civile per danni da illecito è costituita dall'art. 2043 C.C., che prevede che ogni fatto illecito che cagiona danni, obbliga il responsabile al risarcimento, sia che si tratti di illecito civile, che penale, che amministrativo: Essendo indubitabile che l'azione civile ex art. 2043 cc possa essere esercitata sia in sede civile che in quella penale, non sembra così possibile dubitare del fatto che l'entrata in vigore della legge 321/01 che ha ampliato la competenza del giudice penale estendendola alla responsabilità degli enti da illecito, abbia altresì ampliato anche la competenza dello stesso giudice a conoscere e valutare di tutti gli

effetti civili anche di questa ultima tipologia di illeciti sottoposta alla sua necessaria valutazione.

Pertanto, sulla base di tali argomentazioni, deve essere rigettata la richiesta inammissibilità delle costituzioni nei confronti delle società imputate.

Il PM ha richiesto, in limine alle proposte eccezioni difensive, di non accogliere la richiesta della citazione come responsabili civili delle società bancarie già imputate ai sensi della Legge 231/01 (richiesta effettuata dalla parte civile Comune di Milano e dalla parte civile ADUSBEP) .

Tale opposizione alla citazione, che si legittima sulla base dell'art. 86 CPP, è stata motivata con la produzione di alcune sentenze della S.C. di Cassazione (sez. 5 sentenza n. 6700 dell'8.2.2006, sez. 4 sentenza n. 41815 del 2008) che, in motivazione esplicitano un principio di rilevante portata nella vicenda in questione , e cioè che : *" non può essere citato come responsabile civile nel processo penale chi abbia un titolo diretto di responsabilità per i danni lamentati dalla parte civile , diverso da quello addebitato all'imputato"*.

Il principio che la corte esplicita in modo netto , viene argomentato condivisibilmente dai giudici della stessa con questa motivazione :*"L'art. 83 CPP , comma 1, prevede infatti che possa essere citato come responsabile civile solo chi debba rispondere civilmente per il fatto dell'imputato. Ed è condivisibile l'orientamento assolutamente prevalente della dottrina e della giurisprudenza che escludono sia la possibilità di ammettere la citazione di chi debba rispondere di un fatto proprio diverso da quello addebitato all'imputato, sia la possibilità di una interpretazione analogica delle leggi civili che ammettono eccezionalmente una responsabilità per fatto altrui"* (Cass. Sentenza n. 6700 citata).

Il fatto, assolutamente indubitabile, che nel processo in esame le società citate come imputate ai sensi della Legge 231/01, siano da considerarsi destinatarie di un titolo diretto di responsabilità diverso da quello dell'imputato (anche se da quest'ultimo dipendente) è da considerarsi non discutibile a livello logico prima ancora che giuridico, ma viene confermato da una recente sentenza sempre della S.C di Cassazione (sentenza n. 19764 del 2009) che così recita nel corpo della motivazione: *" osserva la Corte che ,*

nell'ambito della criminalità di impresa, v'è responsabilità cumulativa dell'individuo e dell'ente collettivo, trovando ciò riscontro, sul piano dogmatico, nello schema concorsuale: il nesso tra le due responsabilità, quella della persona fisica e quella dell'ente, pur non identificandosi nella figura tecnica del concorso, ad essa è equiparabile, in quanto da un'unica azione criminosa scaturiscono una pluralità di responsabilità..... l'appartenenza dell'autore individuale all'ente è imprescindibile punto di partenza della complessiva vicenda criminosa, nel senso che è proprio la condotta della persona fisica, posta in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente, a determinare l'estensione a questo della responsabilità per il reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio... ciò posto, nella fattispecie concreta, sono individuabili tutti gli elementi costitutivi della responsabilità individuale e di quella dell'ente"

Come si vede la Corte parla in modo esplicito di una *pluralità di responsabilità*, che tocca quindi sia l'imputato persona fisica, sia l'ente a cui l'imputato appartenga in posizione apicale, facendo riferimento allo schema dogmatico del concorso, seppure in via di equiparazione interpretativa, schema che non può che ricomprendere il concetto di doppia responsabilità.

In breve, una volta ritenuto che la responsabilità dell'ente chiamato come imputato nel processo penale sia una responsabilità per fatto proprio, deve escludersi una sua possibilità di ulteriore chiamata nello stesso processo come responsabile indiretto di fatto altrui.

Questo tipo di conclusioni è ulteriormente confermato dalle argomentazioni fin qui svolte in tema di costituzione di parte civile nei confronti degli enti: e sarebbe ben strano che, una volta accettata la possibilità di costituirsi parte civile nei confronti dell'ente/imputato, dovesse accondiscendersi anche alla sua ulteriore citazione come responsabile civile; come specificato dall'art. 83 CPP la citazione dell'imputato come responsabile civile per il fatto dei coimputati è possibile solo e soltanto nel caso egli sia stato prosciolto, o sia stata pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere.

Per questo tipo di ragioni deve accogliersi la richiesta del PM di non ammettere la citazione delle banche imputate nel presente procedimento come responsabili civili.

Questa argomentazione, escludendo la presenza dei responsabili civili nel processo, esime questo giudice dal dover rispondere alla eccezione formulata

dalle difese di alcuni imputati sulla tardività della relativa richiesta di citazione.

PQM

Visti gli artt. 491 CPP, 80,83,86 CPP

Dichiara

L'inammissibilità della costituzione di parte civile dei seguenti enti:

- Federconsumatori Milano,
- CODICI,
- ADUSBEP Lombardia;
- Altroconsumo;
- Cittadinanzattiva onlus;
- Confconsumatori;
- Confconsumatori Lombardia;
- Confconsumatori Milano;
- Federconsumatori;
- Movimento per la difesa del cittadino nazionale;
- Movimento per la difesa del cittadino Lombardia;
- Comitato Regionale Lombardo e Provinciale di Milano dell'Unione Nazionale Consumatori;
- Adiconsum Milano;
- Cittadinanzattiva della Lombardia;
- La casa del consumatore;
- Movimento dei consumatori di Milano;
- Lega dei consumatori;
- Lega dei consumatori Lombardia;
- ADOC Lombardia;
- CODACONS Lombardia;
- CONIACUT.

E ne dispone la esclusione dal presente procedimento.

Rigetta

La eccezione di inammissibilità e la conseguente richiesta di esclusione della costituzione di parte civile dell'ente ADUSBEP.

Rigetta

La richiesta di inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti delle società imputate .

Accoglie

La richiesta del PM di inammissibilità della citazione dei responsabili civili delle società imputate , in quanto già presenti nel processo in qualità di imputati . e ne rigetta la richiesta la ~~richiesta~~ di citazione.

Dispone

Procedersi oltre.

Milano 9 giugno 2010



DEPOSITATO IN UDIENZA

Milano, 9/6/2010

IL CANCELLIERE B3

Vincenza Micali

